

Numero del Repertorio 139722

Numero della Raccolta 13758

FORMALIZZAZIONE IN FORMA PUBBLICA NOTARILE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MISSIONE FUTURO ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventisei del mese di maggio in Roma, in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 656, nel mio studio.

(Roma li 26 maggio 2005)

Avanti a me dott. Domenico Gallelli, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinunzia fatta dai comparenti, con il mio consenso,

SONO PRESENTI:

Seidel Carmen Brigitte, volontaria, nata a Huntsville Stati Uniti d'America (EE) il 22 giugno 1964, residente a Roma (RM), Via Tomba di Nerone n. 14, Codice Fiscale SDL CMN 64H62 Z404M, cittadina tedesca;

Carpintieri Ernesto, giornalista, nato a Ispica (RG) il 19 luglio 1949, residente a Roma (RM), Via Taro n. 25, Codice Fiscale CRP RST 49L19 E366T, cittadino italiano.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, ben noti tra loro come dichiarano, i quali a mezzo del presente atto convengono, stipulano e fanno risultare quanto segue, dichiarando preliminarmente:

- che la presente costituzione di associazione in forma pubblica no-

tarile è la formalizzazione dell'Associazione di Volontariato "MISSIONE FUTURO ONLUS", già di fatto e di diritto legalmente costituita e operante con il suo codice fiscale che è il seguente: 97347970580 attraverso una costituzione privata avvenuta in data 2 novembre 2000, regolarmente registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 9 novembre 2000, costituzione modificata e integrata con successivi verbali sottoscritti rispettivamente in data 29 luglio 2004 e 16 maggio 2005, costituzione e verbali modificativi e integrativi che hanno di fatto e di diritto stabilito tutti i patti e le norme che regolano la vita dell'Associazione, il suo scopo e le sue prerogative sociali, nonché la nomina, la determinazione, i poteri ed il numero delle cariche sociali.

Tanto dichiarato:

Art. 1) Si formalizza in forma pubblica notarile la già costituita ed esistente Associazione denominata "MISSIONE FUTURO ONLUS".

Art. 2) Si riconferma la sede in Roma (RM), Via Sebino n. 11.

Art. 3) Lo scopo dell' Associazione e tutte le altre norme che ne regolano la vita sono descritte dallo Statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, omessane io Notaio la lettura per espressa e concorde rinunzia fatta dai componenti, avendone presa precedentemente visione ed avendone esatta, piena ed integrale conoscenza.

Art. 4) La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio direttivo composto da Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Con-

dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

"MISSIONE FUTURO ONLUS", è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

In particolare l'Associazione si propone come fine istituzionale l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrato, rivolti principalmente ai paesi in via di sviluppo e svantaggiati, identificati nel linguaggio corrente quali quelli del terzo mondo.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, volte in particolare all'assistenza e alla cura materiale e spirituale (morale) di tutte le persone di qualsiasi età

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

DENOMINATA "MISSIONE FUTURO ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "MISSIONE FUTURO ONLUS", ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Via Sebino 11, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale. La durata



che, a seguito di particolari eventi siano svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Inoltre l'Associazione per il perseguimento delle sue finalità potrà gestire strutture ricettive, scuole di formazione, istituti di riabilitazione e quant'altro atto al perseguimento di questo fine.

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo annuale ordinario dei soci, dalle elargizioni volontarie nonchè dai beni mobili e immobili acquistate con quest'ultime, dalle sottoscrizioni, dai lasciti e dai fondi che saranno raccolti mediante pubblica sottoscrizione.

Articolo 5

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività.


Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

All'Associazione possono aderire coloro i quali, persone fisiche o enti, intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.

Articolo 6

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:



to, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso

il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza ed

esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pag-

mento del contributo annuale relativo all'anno in cui si verifica il re-

cesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al

Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso

purchè sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Socio in mora nel pagamento di una quota annuale di iscrizione è

considerato decaduto ad ogni effetto.

L'ammontare delle quote ordinarie annuali a carico dei soci è deter-

minato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I versamenti di tali quote e qualsiasi altro versamento straordinario

da parte dei Soci sono comunque a fondo perduto e non sono riva-

lutabili nè ripetibili in nessun caso.

Pertanto non può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versa-

to neppure in caso di morte o di recesso o di esclusione o di estin-

zione del Socio.


I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a

terzi, per successione o titolo particolare o universale, per atto tra vi-

vi o a causa di morte.

Il Socio può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo as-

sunta con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei suoi compo-



Articolo 9

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria occorre la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e per la validità delle delibere il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria, può deliberare a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria, riunita per modificare lo Statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati con diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.


L'Assemblea straordinaria riunita per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati con diritto di voto.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) L'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) Deliberare sulle altre questioni afferenti la gestione dell'Associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- c) L'elezione delle cariche sociali.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) Sulle modifiche dello Statuto;



1) Soci fondatori

2) Soci ordinari

Sono SOCI FONDATORI le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Sono SOCI ORDINARI le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con la dichiarazione di condividere lo scopo dell'Associazione stessa e di proporsi l'impegno di approvare lo statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (termine per il cui computo si applicano le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza dell'accoglimento della domanda entro il termine predet-

b) Sullo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio

e la nomina dei liquidatori.

Articolo 10

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quanto se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto (1/5) degli associati o da un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso se il Presidente del Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci e ai componenti del Consiglio Direttivo con lettera spedita a mezzo posta, o fax, o posta elettronica, o affissa all'albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale termine in caso di urgenza può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso dovrà indicare l'O.d.G. degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

o-	L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente o da altro asso-
	ciato designato dagli intervenuti.
	Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario scegliendolo tra i
	presenti.
re-	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.
	Ciascun associato maggiore di età ha un solo voto.
ntro	Gli Associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
ne	sonalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri asso-
	ciati mediante delega scritta.
	Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati
è	purchè non siano componenti del Consiglio Direttivo.
o	Articolo 11
	Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo
	di undici membri, scelti tra gli associati con diritto al voto in Assem-
el	blea, e dura in carica tre anni.
pe-	I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare alla carica loro
a	conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presiden-
o	te.
	In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un proprio membro, il
	Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione attraverso il primo
	dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza naturale del con-
no,	siglio.
vo-	Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri,
a	l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo
	alla sua integrale sostituzione.

nenti:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti dell'Associazione e delle delibere assembleari;

b) per motivata incompatibilità del suo comportamento con le finalità dell'Associazione.

Articolo 7

Sono considerati SOSTENITORI quelle personalità della scienza, della cultura, del mondo politico ed economico che hanno acquisito particolari benemerienze e riconoscimenti nei campi di interesse dell'associazione e coloro che effettuino versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, i quali, pur non intendendo partecipare all'attività dell'Associazione ne apprezzino gli scopi e contribuiscano a sostenerne l'operato.

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Segretario;

e) Il Collegio dei Revisori.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

In tal caso la rinuncia dei consiglieri ha effetto dal momento della ricostituzione del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei fondi che costituiranno il patrimonio dell'Associazione e per la gestione dei medesimi.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente

b) provvedere alla nomina del Segretario;

c) approvare il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Aprile, insieme al bilancio preventivo dell'anno in corso;

d) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo annuale.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.

Spetta altresì al Presidente:

a) convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

b) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, firmando gli atti necessari e facendo quant'altro si rendesse opportuno e necessario, con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;

c) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

ranza di due terzi dei consiglieri in carica.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Segretario cui è affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni.

Altre funzioni spettanti allo stesso potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Il Segretario dura in carica normalmente fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio

siglieri.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Riconfermano le già nominate cariche del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- Seidel Carmen Brigitte, nata a Huntsville (USA) il 22 giugno 1964,

C.F. SDL CMN 64H62 Z404M, PRESIDENTE;

- Carpintieri Ernesto, nato a Ispica (RG) il 19 luglio 1949, C.F. CRP

RST 49L19 E366T, VICEPRESIDENTE;

- Rossi Franca, nata a Roma il 7 febbraio 1946, C.F. RSS FNC

46B47 H501R, TESORIERE;

- Castagna Alberto, nato a Campobasso il 22 gennaio 1963, C.F.

CST LRT 63A22 E366T, CONSIGLIERE;

- Guarino Enrico, nato a Chur (Svizzera) il 6 febbraio 1966, C.F.

GRN NRC 66B06 Z133Q;

Art. 5) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

Ai soli effetti di cui sopra il Presidente del Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art. 6) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

Di quanto sopra richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che

Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 17

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Oltre che per le cause previste nel presente statuto, l'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

L'Associazione si estingue anche quando tutti gli associati sono venuti a mancare oppure quando l'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione dei suoi beni.

Gli eventuali beni dell'Associazione che residueranno una volta esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione operante in settori analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Enti e le leggi vigenti in materia di associazioni.

Il libro delle adunanze assembleari e quello dei soci possono essere consultati, da parte dei soci, presso la sede dell'Associazione dietro istanza presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede dell'Associazione o altrove, di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto, spedito, mediante lettera raccomandata A.R., almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e che giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa, con l'indicazione del giorno e del luogo previsto per la riunione nonché dell'O.d.G.

Tale termine in caso di urgenza può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della metà dei suoi membri in prima convocazione e di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri in seconda convocazione.

In entrambi i casi le deliberazioni di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, tra esse comprese quelle il cui valore eccede Euro 5.000,00 o il corrispondente controvalore in altra valuta occorre il voto favorevole della maggio-

d) curare l'osservanza del presente Statuto, promuovendone le opportune modificazioni qualora si rendesse necessario;

e) provvedere ai rapporti con le autorità tutorie;

f) adottare, in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno e necessario "anche di straordinaria Amministrazione", riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo per la ratifica dei provvedimenti stessi.

In caso di mancanza o di altro impedimento del Presidente, eguali poteri spettano al membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, sempre che non sia stato eletto un vicepresidente;

g) curare la relazione del bilancio preventivo e del progetto di bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, poi dell'Assemblea, con le note di commento e con la destinazione delle attività istituzionali da quelle a queste ultime direttamente connesse.

Il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo, sui quali ha deliberato il Consiglio Direttivo, devono restare depositati a cura del Presidente, presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei Soci che abbiano interesse alla loro lettura, previa apposita istanza da rivolgere allo stesso Presidente;

h) cura la tenuta e la conservazione dei libri sociali e contabili previsti dalla legge e dai regolamenti istituiti, nonché del libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei Soci dell'Associazione.

Ombri

pubblico mediante lettura da me Notaio data ai comparenti i quali,
da me Notaio interpellati, lo hanno dichiarato pienamente conforme
alla loro volontà.

E' scritto in parte da persona di mia fiducia ma per mia cura con
mezzo meccanico munito di nastro indelebile ed in parte completato
a mano da me Notaio per intere tre facciate e quanto della quarta
dell'unico foglio di cui si compone sin qui.

F.to Carmen Grigitte Seidel

F.to Ernesto Carpintieri

F.to Domenico Gallelli - Sigillo Notarile

Registrato all' ufficio delle entrate di Roma 3

il 14/6/2005 al N° 1/14565

**Copia conforme all' originale, in piu' fogli muniti delle prescritte
firme, nei miei rogiti.**

Roma il 30 gennaio 2006

